



COMUNE DI GAIBA

Provincia di Rovigo

DELEGAZIONE TRATTANTE

PARTE PUBBLICA - RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

PER L'ANNO 2014

Accordo in data

Oggi, addì *due* del mese di Dicembre dell'anno 2015, si è riunita la delegazione trattante in epigrafe, così come composta dai sigg.:

Prandini Gino	Segretario Comunale	per la parte pubblica - Presidente
Sitta Paolo	Istruttore	Rappresentante RSU Aziendali
Tartari Eriberto		Rappr. CGIL Rovigo
Malin Francesco		Rappr. CISL Rovigo

per la STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2014 del personale dipendente del Comune.

Premessa.

Il decreto 150/09, come chiarito con Circ. PCM n. 7/10, prevede che la contrattazione integrativa venga finalizzata al conseguimento di risultati ed obiettivi e finanziata in modo diseguale in relazione al raggiungimento delle performance programmate.

Per tale finalizzazione a risultati ed obiettivi, nonché alla selettività delle erogazioni stabilite in sede di contrattazione integrativa, che costituiscono altrettanti vincoli insuperabili, a pena di nullità del contratto integrativo, con connessa responsabilità per danno erariale di coloro che li sottoscrivono o li applicano, le nuove norme del decreto chiariscono:

a) che è necessario rispettare il principio di corrispettività ex articolo 7, c. 5, dlgs n. 165/01, ai sensi del quale "Le Amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";

b) che la contrattazione collettiva integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, c. 3, dlgs n. 165-01, come innovato dall'articolo 57, c. 1 lett. b, dlgs n. 150-09. Quest'ultimo, a sua volta, stabilisce che ogni trattamento economico accessorio deve derivare dalla remunerazione della performance individuale; dalla performance organizzativa, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; dall'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. Si tratta di vincoli, nella gestione delle risorse per i trattamenti accessori, che debbono esplicitamente essere rispettati in sede di contrattazione integrativa;

c) che la contrattazione collettiva destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato (articolo 40, c. 3-bis, dlgs n. 165-01, come novellato ex art. 54 e art. 19, c. 6, dlgs n. 150-09).

L'art. 19 stabilisce i criteri per la differenziazione delle valutazioni;

Il successivo art. 31 definisce norme per gli enti locali;

Con riferimento ai contratti integrativi, sono individuate, quali disposizioni di diretta ed immediata applicazione, alcune norme relative alle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, al sistema dei controlli ed altre ancora attinenti alle sanzioni.

A) Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa.

Secondo l'art. 40, c. 3-sexies, dlgs n. 165-01, è indispensabile che i contratti integrativi sottoscritti siano corredati dalle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, redatte sulla base di appositi schemi predisposti dal Ministero dell'economia e finanze d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e certificate dai competenti organi di controllo.

B) Controlli.

Il comma 3-bis dell'articolo 40 riafferma, innanzitutto, la derivazione della contrattazione integrativa dalla contrattazione nazionale, che stabilisce a tal fine limiti, vincoli, materie, soggetti, procedimento e risorse economico-finanziarie. I contratti integrativi sono in ogni caso tenuti a rispettare i «vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione».

Il carattere inderogabile - a pena di nullità - del collegamento fra contratto nazionale ed integrativo è ribadito al comma 3-quinquies dell'articolo 40, che stabilisce vincoli e sanzioni a garanzia dello stesso.

Tale norma vieta - confermando quanto già previsto dal testo previgente - la sottoscrizione di contratti integrativi contrastanti con i contratti collettivi nazionali, di quelli che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

C) Sanzioni.

Le sanzioni relative alla contrattazione integrativa sono definite dall'articolo 40, comma 3-quinquies, dlgs n. 165-01, come modificato dall'articolo 54 dlgs n. 150-09.

Detta disposizione prevede che nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

Quadro normativo di riferimento.

Con il DL n. 78/2010 sono state poste ulteriori restrizioni inerenti la contrattazione decentrata e l'utilizzo del fondo produttività, estese anche al 2014:

- **art. 9, c. 1:** Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.
- **Art. 9, c. 2 bis:** A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
- **Art. 9, c. 17:** Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
- **Art. 14, c. 9:** Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:
«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
- **Art. 14, c. 10:** abroga il terzo periodo dell'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che consentiva agli enti fuori patto le assunzioni nei limiti delle cessazioni dell'anno precedente entro il tetto di spesa del personale 2004.

**VERIFICATA LA FORMAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER LA STIPULA
DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO:**

- Visto il verbale di seduta della delegazione trattante in data 16-12-2014, sottoscritto tra le parti, di approvazione della PREINTESA al contratto decentrato per il 2014;
- vista la delibera GC n. 79 del 03-12-2014 di approvazione piano della performance 2014;
- vista la DGC n. 76 del 03-12-2014 di approvazione costituzione fondo per la produttività 2014;
- vista la Relazione sulla Performance 2014, redatta in data 05-10-2015;
- visto il documento di validazione della relazione sulla performance 2014 da parte del Nucleo di Valutazione interno, in data 16-11-15;
- vista la Relazione illustrativa ed economico-finanziaria al contratto integrativo 2014, in data 16-11-15;
- visto che il Revisore, in data 17-11-2015, ha rilasciato parere di conformità della proposta di contratto decentrato ed espresso parere favorevole alla sua stipula;
- vista la DGC n. 64 del 28-11-2015, di approvazione schema di accordo ed autorizzazione alla stipula del contratto decentrato, con costituzione definitiva degli stanziamenti del fondo produttività 2014;

SI CONCORDA ED APPROVA QUANTO SEGUE

1 - DETERMINAZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO 2014

Richiamata la consistenza della attuale dotazione organica del Comune di Gaiba nonché le disposizioni inerenti la determinazione del fondo per la produttività e salario accessorio di cui all'art. 31 CCNL 22-01-2004 e CCNL 11-04-2008, la delegazione ne concorda la costituzione ed il suo utilizzo come segue, con riferimento all'anno 2014.

Dotazione organica del Comune
al 31 DIC 2014

N	SETTORE	PROFILO	NOMINATIVO	CAT.	POS. EC.
I CONTABILE					
1		1 Istruttore Direttivo	LEIS ROSANNA	D.1	D.5
2		2 Istruttore, serv. amministrativi	RASI DANIELA	C	C.4
II TECNICO					
3		1 Istruttore Direttivo	VACANTE	D.1	-
4		2 Istruttore, Ag. Polizia Municipale	SITTA PAOLO	C	C.5
5		3 Esecutore, manutentore	VACANTE	B.1	-
III AMMIN.VO DEMOGRAFICO					
6		1 Istruttore Direttivo	VACANTE	D.1	-
7		2 Istruttore Direttivo	BERVEGLIERI GIUSEPPE	D.1	D.5
8		3 Collaboratore serv. amm.vi	GHEDINI MAURIZIO	B.3	B.7
9		4 Esecutore, serv. Amm.vi	VACANTE	B.1	-

Considerato che con decorrenza 01.07.2011 è stato collocato a riposo il Dipendente Gallani Romolo - Istruttore Direttivo - Categoria D posizione economica D4, e pertanto il Fondo è ridotto in misura proporzionale, sia nella parte fissa (€ 2.162,11), che nella parte variabile (€ 423,45); Le riduzioni di cui sopra sono state quantificate seguendo la metodologia fornita dalla Ragioneria Generale, ovvero:

a) calcolo del personale medio in servizio nell'anno 2011 e negli anni successivi, determinato come semisomma dei dipendenti presenti al 1° gennaio ed al 31 dicembre;

b) riduzione del fondo per un importo pari alla variazione percentuale del personale medio negli anni 2011, 2012 e 2013 rispetto all'anno 2010;

che applicata al personale di questa Amministrazione ha prodotto un percentuale del 90%, su base annua.

Considerato che la percentuale di cui sopra è da applicare interamente sul fondo per l'anno in corso, prendendo a riferimento il "Fondo 2011".

Pertanto per il 2014 la Delegazione trattante determina il Fondo nel seguente modo:

[Firma]

DETERMINAZIONE CONSISTENZA DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

ANNO 2014 (totale parte fissa 20.477,78 + parte eventuale 6.295,56: € 26.773,34)

(già al netto della riduzione di € 2.585,56 ex art. 9 DL n. 78/10)

Parte fissa 2014

FONDO FISSO		Previgente normativa di riferimento	
Art. 31, c. 2, CCNL 22-01-2004	Art. 14, c. 4	CCNL 1-4-99 Risparmi derivanti dall'applicazione della riduzione del 3% dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario e	0
	Art. 15 comma 1 lett. a	Fondi art. 31 (c. 2 lett. b,c,d,e) CCNL 6-7-95 previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale), comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, c. 57 e segg. Della L. n. 662/1996(-), nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati	8.351,11
	b	Eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento accessorio:	0
	c	Eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 98:	0
	f	Economie derivanti dal riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli, ex art. 2, c. 3, dlgs n. 29/93:	0
	g	Risorse destinate nel 1998 al pagamento del LED (già compreso nei capitoli del personale):	2.191,00
	h	Indennità di direzione e di staff per il personale dell'VIII qualifica:	0
	i	Economie da eventuali riduzioni d'organico di qualifica dirigenziale:	0
	j	un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo:	866,22
	l	Trattamento economico accessorio del personale trasferito:	0
	comma 5	incremento dotazioni organiche	3.235,20
	Art. 4 comma 1	CCNL 5-10-2001 1,1% monte salari 1999:	2.315,31
	comma 2	Recupero anzianità ed assegno ad personam:	0
	Art. 32 comma 1	CCNL 22-01-2004 0,62% monte salari 2001	1.635,98
	comma 2	0,50% monte salari 2001 (perc. 35,82%)	1.319,34
	Dich. Cong. n. 14	Riallineamento del fondo: (571,22 + 677,56)	1.248,78
	Art. 32 c. 7 e 7° Dich. Verb.	Integrazione dello 0,20% del monte salari 2001	527,73
	Art. 34 c. 4	Progressione economica di personale riclassificato	0
	Art. 4 c.1	CCNL 09-05-2006 0,5% monte salari 2003	949,22
	c.2	0,3% monte salari 2003	0
	Art. 8 c.2	CCNL 11-04-2008 0,6% monte salari anno 2005 (spesa rel. a inferiore al 39% = 26,30%)(1.395,41)	0
	art. 9, c. 2 bis	D.L. n. 78/2010 e DPR n. 122/13 A decorrere da 1-1-2011 e sino al 31-12-2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.)	2.162,11-

Parte eventuale 2014

FONDO EVENTUALE		Normativa vigente di riferimento	
Art. 31, c. 3, CCNL 22-01-2004 Importo € 6.295,56	Art. 15 comma 1 lett. d	CCNL 1-4-1999 Stipula contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati:	0
	e	Recupero quota part-time art. 4, c. 6, CCNL 14-9-00:	1.921,99
	k	Risorse che specifiche norme finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale (L. 109/94): (importo lordo 2.285,00 comprensivo degli oneri riflessi, per incentivo ex art. 92 dlgs n. 163/06 in qualità di RUP, lavori di ristrutturazione rustico da adibire a biblioteca comunale. DGC n. 27 del 03-06-13. Liquidato il 16-04-14)	2.285,00
	m	gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14:	0
	n	Risorse per le Camere di commercio:	0
	comma 2	integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza: (€ 236.400,70 X 1,2% = 2.836,80)	2.512,02
	comma 4	Risorse rese disponibili da accertamenti del servizio di controllo interno:	0
	comma 5	Attivazione nuovi servizi e processi di riorganizzazione: (in diminuzione 3.500,00)	0
	Art. 4 comma 3	CCNL 5-10-2001 Recupero evasione tributaria :	0
	comma 4	Risorse da contratti di sponsorizzazione, convenzioni per consulenze e servizi aggiuntivi, contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali:	0
	Art. 54	CCNL 14-9-2000 Destinazione quota parte rimborso spese di notificazione:	0
	Art. 32 comma 6	CCNL 22-01-2004 Incremento 0,50% monte salari per altri enti del comparto:	0
	Art. 31 comma 5	Recupero importo a residui anni precedenti:	0
	Art. 8 comma 3 (solo per il 2008)	CCNL 11/04/2008 0,3% del monte salari anno 2005 (€ 232.568,72 = 26,30%) (232.568,72 X 0,3% = 697,70)	0
	Art. 4 Comma 2	CCNL 31/07/2009 b) 1,5% monte salari 2007 (€ 265.169,70 = 30,09% (3.977,54) 881.064,27 Mancato rispetto punto b) art. 4: superamento limiti spesa personale/2004	0
	art. 9, c. 2 bis	DL n. 78/2010 e DPR n. 122/2013 A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.)	423,45 -

Determinata come sopra la consistenza del Fondo per l'anno 2014, la Delegazione procede alla programmazione di utilizzo dello stesso.

Utilizzo del Fondo 2014

A) SU FONDO FISSO (€ 20.477,78)	1)	Progressioni consolidate: (+16.806,56 -5.914,87 intero anno personale cessato)	€	10.891,69
	2)	Progressioni orizzontali di sviluppo: -		0
	3)	Indennità di comparto: (+3.439,32 -622,80 intero anno personale cessato)		2.816,52
		Totale A		13.708,21
B) SU FONDO EVENTUALE (€ 6.295,56)	4)	1- Incentivazione produttività: - Incentivazione produttività collettiva: 2.921,13 - Incentivazione prod. performance individuale: 4.400,00		7.321,13
	5)	1- Indennità di rischio		360,00
	6)	1- Indennità Responsabilità procedimento Settori		3.099,00
	7)	- compensi progettazioni dlgs 163-06		2.285,00
		Totale B:	€	13.065,13
		Totale	€	26.773,34

	DL 78/10	Produttività 2014							
Dipendente	Accessorio 2010	Produttività		Responsabilità di procedimento "d"	Indennità di Rischio	Compensi progettazioni	Totale	Riduzione DL 78/10	Importi non soggetti a riduzione dl 78/10
		Collettiva	Individ.						
RASI	1.605,67			1.033,00					
SITTA	1.965,67			1.033,00	360,00				
GHEDINI	828,62			1.033,00					
Totale	4.399,96	2.921,13	4.400,00	3.099,00	360,00	2.285,00	13.065,00	-6.380,17	2.285,00

Tabella riassuntiva

Disponibilità del fondo		+ 26.773,34
Progressioni consolidate	10.891,69	
Progressioni di sviluppo	-	
Indennità di comparto	2.816,52	
Compensi progettazioni	2.285,00	
Altre voci salario accessorio	10.780,13	
		- 26.773,34

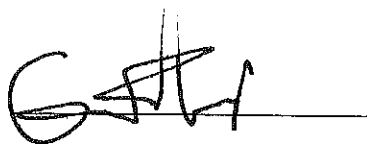
I compensi erogati ai singoli dipendenti dovranno comunque rimanere entro il limite del trattamento economico complessivo ordinariamente spettante per l'anno 2010, ex art. 9, c. 1, DL n. 78/10.

Letto, firmato e sottoscritto, come in appresso.

Dalla Sede Municipale, li

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

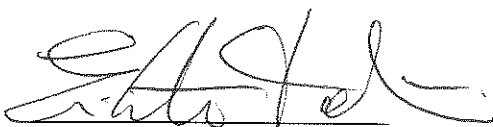
PRANDINI GINO



SITTA PAOLO



TARTARI ERIBERTO



MALIN FRANCESCO